

CORTE DI CASSAZIONE: LA PERSONA STRANIERA CON DISABILITÀ GRAVE NON PUÒ ESSERE ESPULSA

Sulla base del ricorso presentato dal signor M.L. contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Perugia che aveva ordinato, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, la sua espulsione dal territorio italiano, la prima Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 38041/2017 ha in primo luogo preso atto delle sue gravi disabilità e *«ai loro riflessi sulle generali condizioni di salute e di vita della stesso (invalido al 100%, privo di un arto inferiore e costretto, per far fronte alle sue primarie esigenze, all'utilizzo di protesi o carrozzina, di cui non sarebbe assicurata la disabilità nel Paese d'origine che non prevede una normativa assistenziale per le persone disabili ed anzi aduso alla discriminazione delle stesse, privo di legami familiari in detto Paese in ragione di una permanenza di oltre 30 anni in Italia)»*.

Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha rilevato che la vigente legge sulle espulsioni *«deve essere letta in una prospettiva costituzionalmente orientata alla luce dei principi affermati in materia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 252 del 2001, che ha già evidenziato in relazione al diritto alla salute come la normativa sugli stranieri (decreto legislativo 286 del 1998) non esclude ed anzi impone che il provvedimento di espulsione pronunciato nei confronti di persona irregolarmente soggiornante nello Stato non possa essere eseguito quando dall'esecuzione derivi un irreparabile pregiudizio per la salute dell'individuo e, pertanto, l'erroneità del presupposto interpretativo secondo il quale il diritto inviolabile alla salute dello straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, garantito dagli articoli 2 e 32 della Costituzione, potrebbe essere tutelato solo attraverso la espressa previsione – da inserire nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 – di uno specifico divieto di espulsione in relazione ad esso»*.

Tenuto conto che la questione riguarda una persona affetta da grave disabilità, la Corte di Cassazione ha precisato che in conseguenza delle premesse interpretative enunciate dalla Corte costituzionale *«non possa affermarsi, aprioristicamente invocando la tassatività dei presupposti, che il provvedimento di espulsione non leda quel “nucleo irriducibile” del diritto alla salute garantito dall'articolo 32 della Costituzione, né incorra in violazione dei fondamentali diritti riconosciuti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo»*, aggiungendo che *«la Corte costituzionale richiama il giudice alla necessità di una valutazione, caso per caso, tenuto conto dei suddetti principi, dell'intera disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 1998 (con particolare riferimento delle disposizioni di carattere umanitario in materia di categorie c.d. “vulnerabili”, di cui all'articolo 19 del citato decreto) nonché dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza della Cedue, se del caso ricorrendo ai mezzi istruttori che la legge, pur in un procedimento caratterizzato da concentrazione e da esigenze di rapidità, certamente consente di utilizzare, non riscontrabile nel provvedimento in esame che si è limitato a rigettare l'opposizione in ragione della tassatività delle fattispecie di cui nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998»*.

Pertanto la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e l'ha rinviata per un nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Perugia.

CORTE DI CASSAZIONE: SENTENZA SU UN'ORDINANZA ANTI BIVACCO

Con sentenza n. 37787/2017 la prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato *«perché il fatto non sussiste»* il provvedimento del 13 marzo 2015 con il quale il Tribunale di Palermo aveva condannato il signor A.P. alla pena di euro mille in ordine al reato di cui all'articolo 650 del Codice penale, al quale era stato contestato *«di bivaccare su*

un marciapiede unitamente a dei cani, in una baracca precaria costruita da cartoni e pedane in legno, situazione che creava ostacolo al passaggio, turbando l'utilizzazione dello spazio pedonale, con conseguente pregiudizio per la pubblica sicurezza».

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del signor A.B. «privo di fissa dimora» e «in stato di necessità» in quanto l'inottemperanza dell'ordinanza del Sindaco di «divieto nei luoghi pubblici del territorio comunale di predisporre bivacchi o accampamenti di fortuna, consistenti in situazioni di grave alterazione del decoro urbano o intralcio alla pubblica viabilità», era indirizzata ad una generalità di soggetti e non riguardava un «ordine specifico impartito ad un soggetto determinato».

IL NUOVO REATO DI TORTURA RIGUARDA ANCHE LE SEVIZIE INFERTE AI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

La legge 14 luglio 2017 n. 110 "Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano" stabilisce all'articolo 1 l'inserimento nel Codice penale dell'articolo 613 bis (Tortura) così redatto: «Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo per crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, **cura o assistenza**, ovvero che si trovi in condizioni di mancata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona».

IL TAR DELLA LOMBARDIA IMPONE ALL'ASL DI MILANO IL PAGAMENTO DELL'INTERA RETTA DI RICOVERO DI UN MALATO PSICHIATRICO

Con la sentenza n. 430/2017 il Tar della Lombardia ha preso in esame il ricorso presentato dall'Amministratore di sostegno di una persona affetta da "schizofrenia paranoidea

fase residuale" che «è stato ricoverato in mancanza di idonea iniziativa delle strutture sanitarie psichiatriche, su iniziativa dell'Amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice tutelare, presso la struttura San Giacomo s.r.l. di Turate dal 10 luglio 2010 con relativo onere a carico del degente». Il ricovero veniva protratto su conforme parere del Giudice tutelare fino al 21 gennaio 2013.

Alla richiesta del rimborso, l'Asl ed il Comune di Milano «opponevano un rifiuto, sul rilievo che la struttura ove era ricoverato (omissis) non era accreditata con il Servizio sanitario nazionale».

Dopo aver respinto «le eccezioni di difetto di giurisdizione sollevate dal Comune e dall'Asl» ed aver accertato che «il paziente è affetto da patologie psichiatriche per le quali ha subito diversi trattamenti sanitari obbligatori dal 2008 ed oggi è ricoverato presso una struttura a carico dell'Azienda sanitaria», che «l'ente sanitario era a conoscenza almeno dal 20 ottobre 2011 che la situazione patologica del (omissis) era divenuta incompatibile con la sua permanenza a casa e che erano necessari interventi di tipo residenziale da parte del Servizio sanitario», che «in data 23 maggio 2012 il Direttore del Dipartimento di salute mentale dell'Azienda ospedaliera Polo universitario, Luigi Sacco comunica al Giudice tutelare che a seguito di una valutazione congiunta con i curanti del paziente (...) una collocazione comunitaria e psichiatrica è attualmente indicata per il paziente» e che «solo in data 22 gennaio 2013 il Centro psicosociale inoltra all'Asl il modulo "Inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale psichiatrica" con indicazione del 15 gennaio 2013 come data prevista per l'ingresso in struttura», il Tar della Lombardia ha stabilito che «il pagamento della retta per il ricovero presso la Comunità San Giacomo srl di Turate va posto a carico dell'Asl, a titolo del danno sofferto per il ritardo nell'assunzione di una decisione di ricovero che, alla luce degli interventi del Giudice tutelare e dei rapporti con gli enti del Servizio sanitario regionale doveva essere adottato sin dall'inizio». Il Tar ha invece respinto «la domanda proposta nei confronti del Comune di Milano stante la patologia psichiatrica».